

## **Tribunale di Perugia 10 maggio 2013**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PERUGIA  
II SEZIONE CIVILE

Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Carlo Gambucci, nella causa civile iscritta al n. 6568/2008 R. G., promossa da:

BN., in proprio e nella sua qualità di amministratore unico dell'impresa LC. a r.l. (avv.to FM.)

- ricorrente -

contro

Direzione del Lavoro di Perugia (Avv. RB.)

- resistente -

ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del 10.05.2013, leggendone la motivazione ed il dispositivo, la seguente

FATTO E DIRITTO

SENTENZA

Ricorre la sig.ra BS. nella qualità, ex art. 22 e 23 della Legge 689/81, avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 804/08 - 624/05 del 17/10/08 della Direzione provinciale del Lavoro di Perugia, chiedendone l'annullamento.

Il provvedimento era stato emesso per i seguenti motivi:

- mancata comunicazione al centro per l'impiego entro i termini di legge dell'assunzione del lavoratore BF.;
- mancata comunicazione all'Inail del codice fiscale del lavoratore;
- mancata consegna dei prospetti paga all'atto della corresponsione della retribuzione;
- mancata consegna al predetto della dichiarazione delle avvenute registrazioni nel libro matricola.

La sig.ra B., nella sua qualità di Amm.re unico della ditta LC. a r. l. aveva infatti concluso in data 2.07.2002 un contratto di appalto con la ditta M. S.n.c. Si era tuttavia avvalsa della prestazione lavorativa del sig. BF., al tempo socio lavoratore di altra ditta (P.), della quale era allo stesso tempo amministratore.

La resistente Amministrazione riteneva pertanto che la prestazione svolta dal lavoratore non fosse regolare in quanto, anche a voler ritenere sussistente un provvedimento di comando o distacco del lavoratore dalla ditta P. alla ditta LC. a r.l., non risultava da nessuna scrittura e/o documentazione obbligatoria e l'iscrizione del sig. Be., quale socio lavoratore, presso la seconda ditta era del resto avvenuta solo in data 3.10.2002.

Peraltro le dichiarazioni spontanee della ricorrente in sede ispettiva non facevano riferimento alcuno a provvedimenti di comando o distacco ed il relativo provvedimento, esibito successivamente, era privo di data certa. Evidenziava inoltre la DPL resistente anche la carenza del requisito della temporaneità del distacco e la carenza di interesse del distaccante. Il ricorso non è fondato e non può essere accolto per i motivi di seguito indicati.

Anche a voler ritenere consentita la pratica del distacco prima dell'introduzione del D.Lgs. 276/2003, anziché considerarla comunque illecita in quanto ricadente in una ipotesi di interposizione di manodopera in contrasto con i principi contenuti nella legge n. 1369 del 1960, va detto che in ogni caso l'art. 30, primo comma, del D.Lgs. 276/2003, emanato successivamente ai fatti di causa, prevede che: "L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa .....

Sul punto anche la giurisprudenza appare univoca quando afferma che: "Il "comando" o "distacco" di un lavoratore disposto dal datore di lavoro presso altro soggetto, destinatario delle prestazioni lavorative, è configurabile quando sussista oltre all'interesse del datore di lavoro a che il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto distaccatario, anche la temporaneità del distacco, che non richiede una predeterminazione della durata, più o meno lunga, ma solo la coincidenza della durata stessa con l'interesse del datore di lavoro allo svolgimento da parte del proprio dipendente della sua opera a favore di un terzo, e che permanga in capo al datore di lavoro distaccante, il potere direttivo, eventualmente delegabile al distaccatario, e quello di determinare la cessazione del distacco" (Cass. Civ. Sez. Lavoro, Sentenza n. 23933 del 25/11/2010).

Nonostante ciò la ricorrente non ha dimostrato in alcun modo quale fosse effettivamente l'interesse che avrebbe avuto la P. a distaccare il proprio socio lavoratore presso la ditta LC. a r. l., come era suo preciso onere processuale.

Addirittura la ricorrente B., che rivestiva al tempo la carica di legale rappresentante di entrambe le società (distaccante e distaccatario) riferisce agli accertatori, in data 6.5.2005, che tra le due cooperative erano intervenuti accordi in tal senso di cui si riservava la produzione, affermando che tra le due ditte esisteva un contratto di subappalto e non un distacco di personale.

È dunque irrilevante ai fini del decidere che il provvedimento di distacco versato in atti abbia o meno data certa, quanto piuttosto appare rilevante la circostanza che non vi era alcun interesse in capo alla distaccante al distacco stesso. Del resto la teste sentita in proposito riferiva di aver dattiloscritto personalmente la lettera di distacco, pur non riuscendo a ricordarne la data precisa.

Da quanto precede, consegue che il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe rigettò il ricorso e per l'effetto convalida il provvedimento opposto.

Dichiara compensate le spese di lite.

Così deciso in Perugia il 10 maggio 2013.

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2013.